Nel procedimento 104/77,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

DITTA WOLFGANG OEHLSCHLÄGER, con sede in Hilden,

e

HAUPTZOLLAMT, EMMERICH,

domanda vertente sull'interpretazione delle disposizioni della tariffa doganale comune relative alla classificazione doganale dell'alluminio greggio e dei cascami e rottami di alluminio,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori: G. Bosco, presidente; A. M. Donner e A. O'Keeffe, giudici;

avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, il procedimento e le osservazioni scritte presentate in forza dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE si possono così riassumere:

I — Gli antefatti e il procedimento

1. Nell'agosto 1970, la ditta Oehlschläger importava nella Repubblica

federale di Germania due partite di una merce che essa chiamava «molature e limature di alluminio» e ne chiedeva lo sdoganamento per la messa in libera pratica. Nelle fatture la merce era denominata «pellets (pallottole) di alluminio».

Secondo i dati forniti dall'ordinanza di rinvio, la merce di cui trattasi ha l'aspetto di graniglia di metallo grigio chiaro e lucido. Prodotta, da una macchina chiamata Shredder, con cavi di varia sezione, essa consiste essenzialmente di alluminio e contiene solo infime percentuali di altri metalli. La materia prima viene anzitutto tagliata mediante cesoie meccaniche. Indi la maggior parte delle particelle di ferro viene eliminata mediante calamite, mentre il materiale restante viene ridotto in grani irregolari da cesoie rotative. Nel contempo, gli isolanti vengono separati dai cavi e spezzettati. I vari elementi del miscuglio così ottenuto vengono poi separati mediante una corrente d'aria, con un procedimento basato sulla differenza di peso specifico dei vari elementi ed i materiali così separati gli uni dagli altri (alluminio, rame, isolanti) vengono ripartiti fra vari silos.

Lo Hauptzollamt Emmerich (HZA) classificava detta merce nella sottovoce 76.01 A della tariffa doganale comune (TDC), in quanto «alluminio greggio», mediante accertamento provvisorio, dichiarato poi definitivo in seguito a perizia della Zolltechnische Prüfungs- und Lehranstalt di Colonia. Nel 1970 l'alluminio greggio era soggetto al dazio autonomo del 10 % o al dazio convenzionale del 9 %.

L'importatrice chiedeva invece che la merce venisse classificata nella sottovoce 76.01 B II della TDC, come «rottami di alluminio». Le merci di questa sottovoce sono esenti da dazio.

Essendo rimasto senza esito il reclamo amministrativo, l'importatrice adiva il Finanzgericht di Düsseldorf, che il 3 settembre 1974 respingeva la sua domanda; essa ricorreva allora in cassazione al Bundesfinanzhof, dinanzi al quale la causa è attualmente pendente.

Secondo lo HZA, la trasformazione «metodica e intenzionale» della materia prima — di cui sarebbe pacifica la natura di rottame ai sensi della TDC — avrebbe dato luogo ad una nuova merce da classificarsi secondo le sue caratteristiche. Dato che, nella sua forma attuale, la merce non potrebbe essere considerata come un vecchio lavoro divenuto inservibile in seguito a rottura, taglio od usura, sarebbe impossibile classificarla tra i cascami di alluminio della sottovoce 76.01 B II. Andrebbe classificata come alluminio greggio sotto forma di grossa graniglia.

Secondo l'importatrice, invece, la merce non avrebbe perso la natura di cascame a causa del trattamento subito nello Shredder, il procedimento di demolizione dei cavi non consisterebbe unicamente nella triturazione. La cernita finale avverrebbe del resto solo dopo l'importazione. La merce conserverebbe la natura e le proprietà dei cavi usati e non sarebbe stata trasformata in una nuova merce. Sarebbe inoltre impossibile considerarla come alluminio greggio. In primo luogo, l'alluminio greggio si potrebbe ottenere solo mediante fusione; in secondo luogo, la merce importata contiene non solo alluminio, ma anche altri metalli.

Il Bundesfinanzhof dal canto suo ritiene che, tenuto conto della struttura del capitolo 76 (alluminio) della TDC il quale distingue il metallo greggio (76.01) dai semilavorati (76.02-76.05) e dai prodotti finiti di alluminio (76.06-76.16), la merce può essere classificata solo nella voce 76.01.

Il problema da risolvere è dunque unicamente in quale delle due sottovoci della voce 76.01 la merce vada classificata: nella sottovoce 76.01 A, in quanto «alluminio greggio», o nella sottovoce 76.01 B, in quanto cascami o rottami di alluminio.

Avendo dei dubbi circa l'interpretazione della TDC, con ordinanza 27 luglio 1977 detto giudice ha sospeso il giudizio e deciso di sottoporre alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, le seguenti questioni pregiudiziali:

«1. Se la voce 76.01 B della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso che essa comprende anche un prodotto il quale consiste in pezzettini di filo d'alluminio di color grigio chiaro e lucidi, ottenuti nei cosiddetti impianti Shredder mediante la triturazione di cavi d'alluminio usati e l'asportazione, in larga misura, del materiale isolante.

2. In caso di soluzione negativa della prima questione:

Se tale prodotto vada classificato sotto la voce doganale 76.01 A.»

2. Copia dell'ordinanza di rinvio è pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 agosto 1977.

La Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Manfred Beschel, in qualità d'agente, ha presentato osservazioni scritte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Con ordinanza 30 novembre 1977 essa ha deciso, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, di rimettere la presente causa alla Prima Sezione.

II — Osservazioni scritte presentate a norma dell'art. 20 del protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE

La *Commissione delle CC.EE.* osserva che il termine «rottami» di cui alla sottovoce 76.01 B della TDC si riferisce in generale ai rimasugli di metallo privi o quasi di valore, cioè ad oggetti difettosi, usati o non riparabili, di cui di distingue ancora la destinazione iniziale ma che non possono più servire all'uopo.

I rottami in questione consistono

— di merci metalliche usate divenute inservibili per una ragione qualsiasi,

— di merci metalliche il cui stato non è dovuto ad un trattamento intenzionale,

— di merci metalliche adatte unicamente al recupero del metallo e che non hanno quindi più che il valore della materia prima.

Di queste tre caratteristiche essenziali dei «rottami», proprio l'ultima viene posta in rilievo dalla nota 6 della sezione XV della TDC secondo la quale:

«l'espressione "avanzi o rottami di metalli o di lavori di metalli" si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche».

È errato interpretare questa definizione di «rottami» come se fosse basata unicamente sulla destinazione del prodotto, nel senso che qualsiasi oggetto atto unicamente al recupero del metallo va considerato come «rottame» a prescindere dalla sua natura.

Quest'interpretazione è infatti incompatibile con il canone fondamentale della TDC, secondo il quale la tariffa, preferibilmente e in generale, si serve di classificazioni basate sulle caratteristiche e proprietà oggettive della merce. Essa non è nemmeno in armonia con la nota di cui sopra, dalla quale emerge appunto che la nozione di «rottami» si applica solo agli oggetti «adatti esclusivamente al recupero del metallo».

Come si desume del pari dalle note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 73.03 della Nomencla-

tura del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), è per contro logico interpretare la nota nel senso che vanno considerati come «rottami» i «vecchi lavori di ghisa, ferro o acciaio divenuti inservibili nella loro originaria destinazione in seguito a rottura, taglio od usura, come pure i loro resti».

Questa interpretazione è del resto plausibile dal punto di vista economico giacché i rottami, qualora possano essere parzialmente o totalmente separati e usati per scopi diversi dal recupero del metallo, perdono il carattere di merce usata inservibile. Per queste merci la nota n. 6 — proprio come le note esplicative della nomenclatura di Bruxelles relative alla voce 73.03 della NCCD — esclude qualsiasi possibilità di classificazione doganale come rottami.

Ne consegue che, mentre i vecchi cavi d'alluminio possono essere considerati come rottami, la merce di cui è causa, nello stato in cui viene importata, non può essere classificata nello stesso modo. Nel caso di questa merce la materia prima è stata infatti sottoposta ad un trattamento complesso, diretto al recupero del metallo. Il risultato di tale trattamento non è costituito solo da «filo di alluminio tagliato a pezzi», ma da grani di alluminio con elevato grado di purezza. Si tratta quindi, in questo caso, di una merce nuova che, date la sua natura e le sue proprietà, non può essere considerata come «rottame» né, di conseguenza, classificata nella sottovoce 76.01 B II.

Quanto alla possibilità di classificare la merce nella sottovoce 76.01 A, si deve considerare che l'espressione «alluminio greggio» ivi contenuta non designa una particolare categoria tecnica di questo metallo, bensì il metallo come tale, nella sua composizione chimica e fisica e non ancora sottoposto a trattamento. Ora, benché la composizione dell'«alluminio greggio» non sia definita nella TDC, in campo tecnico e scientifico si distinguono quattro tipi di alluminio «puro», a seconda della rispettiva purezza, cioè: Al 99, Al 99,6, Al 99,8, Al 99,9, con l'aggiunta della lettera H se si tratta di alluminio di fonderia.

Perciò, se dei grani di alluminio ottenuti da vecchi cavi, mediante un impianto detto Shredder, hanno la composizione di uno dei quattro tipi di «alluminio greggio» sopra indicati, detti grani vanno considerati come alluminio greggio ai sensi della sottovoce 76.01 A, nella quale possono d'altronde rientrare anche prodotti meno «puri», giacché a norma della regola generale n. 2 b) per l'interpretazione della nomenclatura della TDC:

«Qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie . . .».

Stando così le cose, qualora in una merce del genere di quella di cui trattasi l'alluminio costituisca l'elemento caratteristico del miscuglio, questo va classificato, in mancanza di disposizioni specifiche per l'interpretazione della TDC, in quanto «alluminio greggio», nella sottovoce 76.01 A. In proposito è irrilevante il procedimento con cui il miscuglio ha acquistato le caratteristiche menzionate nella TDC.

A sostegno di questa conclusione, la Commissione si richiama alle note esplicative della voce 76.01 della NCCD e ad una «scheda di classificazione» del comitato per la nomenclatura della TDC in data 18 maggio 1972.

Essa propone di risolvere come segue le questioni sottoposte alla Corte:

«I fili d'alluminio tagliati a pezzi, di aspetto grigio chiaro e lucido, ottenuti dalla triturazione di cavi di alluminio usati in impianti detti Shredder, previa eliminazione della maggior parte dei materiali isolanti, rientrano nella sottovoce 76.01 A della TDC.»

III — Fase orale

La ditta Wolfgang Oehlschläger, con l'avv. Klaus Gründler, e la Commissione delle Comunità europee, hanno svolto deduzioni orali all'udienza del 2 febbraio 1978.

All'udienza la ditta Wolfgang Oehlschläger ha sostenuto che la descrizione della merce fatta dal giudice proponente è errata in fatto.

La Commissione ha ribattuto che non spetta alla Corte di giustizia controllare, nell'ambito del presente procedimento, i dati di fatto, sulla merce di cui è causa, forniti dal giudice nazionale.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 23 febbraio 1978.

In diritto

1 Con ordinanza 27 luglio 1977, pervenuta in cancelleria il 22 agosto 1977, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, delle questioni relative all'interpretazione di determinate voci della tariffa doganale comune, concernenti l'alluminio greggio e i cascami e rottami di alluminio;

2 dette questioni sono state sollevate nell'ambito di una lite vertente sulla classificazione doganale di una merce dichiarata dall'importatore come «molature e limature d'alluminio»;

secondo i dati forniti dal giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio, la merce di cui trattasi consiste in grani di metallo grigio chiaro e lucido, ottenuti da cavi di alluminio usati e da avanzi di cavi tagliati a corti pezzi in un impianto detto Shredder e poi ridotti in grani irregolari da cesoie rotative, mediante separazione degli elementi del miscuglio risultante;

dopo perizia dell'Istituto tecnico di controllo e d'insegnamento doganale di Colonia, le autorità doganali tedesche classificavano detta merce nella sottovoce 76.01 A della tariffa doganale comune («alluminio greggio»), che contempla il dazio autonomo del 10 %;

l'importatore ha contestato detta classificazione adducendo che la merce importata rientra nella sottovoce doganale 76.01 B II («rottami di alluminio») ed è quindi esente da dazio.

3 La ricorrente nella causa principale ha sostenuto, nelle osservazioni orali, che la descrizione della merce fatta dal giudice nazionale nell'ordinanza di rinvio è inesatta.

4 In forza dell'art. 177 del Trattato, basato sulla netta separazione di funzioni tra i giudici nazionali e la Corte, questa può pronunziarsi unicamente sull'interpretazione o sulla validità di un testo comunitario, in base ai fatti indicati dal giudice nazionale;

il controllo dell'esattezza di questi fatti è sottratto al sindacato della Corte e spetta al giudice nazionale.

5 Con la prima questione, il Bundesfinanzhof chiede alla Corte se la sottovoce 76.01 B della tariffa doganale comune vada interpretata nel senso ch'essa comprende pure una merce avente le caratteristiche sopra precisate;

per il caso in cui la questione venisse risolta negativamente, viene poi chiesto se detta merce vada classificata nella sottovoce 76.01 A;

dato che le due questioni riguardano la classificazione doganale della stessa merce, è opportuno esaminarle congiuntamente.

6 La sottovoce 76.01 B, del capitolo 76, sezione XV, della tariffa doganale comune contempla i «cascami e rottami» di alluminio;

la nota 6 della sezione XV della TDC, che definisce l'espressione «avanzi e rottami di metalli o di lavori di metalli», precisa che detta espressione «si riferisce agli avanzi od ai rottami adatti esclusivamente al recupero del metallo o alla fabbricazione di prodotti chimici o di preparazioni chimiche»;

inoltre, la nota esplicativa della Nomenclatura di Bruxelles relativa alla voce 76.01 rinvia, per la definizione di «cascami e rottami d'alluminio», alla nota esplicativa della voce 73.03 riguardante i cascami e rottami di metalli ferrosi;

quest'ultima nota definisce la nozione di «cascami o rottami» riferendosi ai «cascami ottenuti nella lavorazione meccanica del ferro o dell'acciaio» o a «vecchi lavori di ghisa, ferro o acciaio, divenuti inservibili nella loro originaria destinazione in seguito a rottura, taglio od usura»;

la stessa nota precisa poi che i vecchi lavori «sono spesso mescolati gli uni agli altri, aggrovigliati o compressi insieme, ad esempio mediante una pressa»;

da queste disposizioni si desume che la nozione di «cascami e rottami» di cui alla sottovoce 76.01 B della TDC comprende merci le quali, per quanto riguarda le loro caratteristiche oggettive, costituiscono avanzi della lavorazione meccanica di oggetti d'alluminio o di vecchi lavori d'alluminio divenuti difettosi, usati o irrecuperabili e che, dal punto di vista del loro impiego, non hanno altro valore residuo che quello di prestarsi al recupero del metallo;

tenuto conto tanto della sua forma, quanto del trattamento con cui è stata ottenuta, non risulta quindi che la merce descritta dal giudice nazionale possa essere considerata come cascami o rottami ai sensi della sottovoce 76.01 B della TDC;

7 di conseguenza, dato che la classificazione in detta sottovoce va esclusa, si deve accertare, per risolvere la seconda questione sottoposta alla Corte dal giudice nazionale, se detta merce possa essere classificata nella sottovoce 76.01 A, riguardante l'«alluminio greggio».

8 Dalla struttura del capitolo 76, le cui voci 76.02-76.05 riguardano i semilavorati e le voci 76.06-76.16 riguardano i prodotti finiti e altri lavori d'alluminio, si desume che l'espressione «alluminio greggio» di cui alla sottovoce 76.01 A indica il metallo come tale, non ancora sottoposto a trattamento;

benché la tariffa doganale comune non precisi il contenuto di metallo delle merci che rientrano in detta sottovoce, la regola generale n. 2 b) per l'interpretazione della TDC precisa che «qualsiasi menzione di una materia nel testo di una determinata voce della tariffa si riferisce a questa materia sia allo stato puro, sia mescolata od anche associata ad altre materie»;

se ciò non bastasse, la nota esplicativa della Nomenclatura di Bruxelles relativa alla voce 76.01 precisa che l'espressione «alluminio greggio» comprende pure le «graniglie di alluminio usate soprattutto in metallurgia»;

secondo i dati forniti dal giudice nazionale, la merce di cui trattasi consta di grani di metallo, fatti essenzialmente di alluminio e contenenti solo infime percentuali di altri metalli.

9 Per tutte queste ragioni, si devono risolvere le questioni sottoposte a questa Corte nel senso che la merce prodotta con fili di alluminio tagliati a pezzi, di aspetto grigio chiaro e lucido, ottenuta dalla triturazione di cavi di alluminio usati in impianti detti Shredder, previa eliminazione della maggior parte delle materie isolanti, rientra nella sottovoce 76.01 A della tariffa doga-

nale comune, qualora sia composta essenzialmente di alluminio e contenga solo infime percentuali di altri metalli.

Sulle spese

10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione;

nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione),

pronunziandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 27 luglio 1977, dichiara:

Una merce prodotta con fili di alluminio tagliati a pezzi, di aspetto grigio chiaro e lucido, ottenuta dalla triturazione di cavi di alluminio usati in impianti detti Shredder, previa eliminazione della maggior parte delle materie isolanti, rientra nella sottovoce 76.01 A della tariffa doganale comune, qualora sia composta essenzialmente di alluminio e contenga solo infime percentuali di altri metalli.

Bosco Donner O'Keeffe

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 16 marzo 1978.

Il Cancelliere

A. Van Houtte

Il Presidente della Prima Sezione

G. Bosco